IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DISPOSIZIONE N. **14**

DI DATA: **30/01/2025**

OGGETTO:

PROGETTO 209 PNRR PRP:

APPALTO RELATIVO AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI RINFORZI STRUTTURALI DEI SOLAI DI PIANO PRIMO E SECONDO DELL'EDIFICIO F1 DEL CAMPUS DI PADRICIANO

CIG B539850A5B - CUP J97G22000400006

DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da ELENA POTOCCO

☑ impegno 161/2025

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 22 febbraio 2022, con la quale si autorizzava la presentazione della proposta progettuale intitolata "Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade" (PRP@CERIC), in risposta all'Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28 dicembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" (Missione 4 - Componente 2 – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione") finanziato nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea-NextGenerationEU, nell'ambito della quale è prevista la realizzazione di un laboratorio BSL3;

RICHIAMATE, altresì:

- la PEC trasmessa da Area Science Park ad I.C.G.E.B. in data 27/12/2023, prot. P 2023/0006210/GEN, relativa all'accordo di collaborazione scientifica tra le parti, in cui I.C.G.E.B. si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori edili ed impiantistici propedeutici alla realizzazione di una facility con grado di biocontenimento 3 (BSL3) nell'edificio F1;

- la PEC trasmessa da I.C.G.E.B. in data 15 ottobre 2024, nella quale è stato segnalato il rilevamento di alcune criticità strutturali emerse durante l'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto ed i risultati delle ulteriori indagini;

- la disposizione del sottoscritto, nr. 141, di data 15 novembre 2024, con la quale è stato affidato l'incarico di un servizio di progettazione strutturale, di direzione lavori e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. in fase di progettazione ed esecuzione delle opere strutturali di rinforzo dei solai del piano primo e secondo dell'edificio F2 del campus di Padriciano, al Dott. Ing. Alessandro Petruzzi con studio in Via del Giambellino 2, 34143 Trieste, C.F. PTRLSN57S2OL424C e P.IVA 00656870326, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, al prezzo di euro 26.000,00 (contributi previdenziali CNPAIA inclusi, IVA, bolli imposte e altri oneri accessori esclusi);

DATO ATTO che:

- il progetto è stato completato nei tempi previsti, prevedendo la realizzazione di 4 tipologie di intervento di riparazione, e computando un importo complessivo dei lavori di Euro 105.108,63, IVA esclusa, a cui si sommano Euro 567,36 quali costi degli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso;
- si ritiene necessario procedere tempestivamente con l'affidamento dei lavori di rinforzo strutturale dei solai del piano primo e secondo dell'edificio F1 del campus di Padriciano;

CONSIDERATO che, benché il luogo di esecuzione dell'appalto in oggetto sia la sede dell'ente, sita in territorio ubicato non lontano dai confini con altri Stati membri, il presente affidamento ha un valore ampiamente inferiore alla soglia di rilevanza europea e che, pertanto, detta procedura di affidamento non comporta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO che l'impresa di costruzioni edili Giovanni Cramer & Figli s.n.c., con sede in Via Belpoggio n. 4, 34143 Trieste, C.F. e P.IVA 00104180328, sta svolgendo su appalto di I.C.G.E.B. dei lavori finalizzati proprio al rinforzo strutturale dello stesso edificio F1;

CONSIDERATO che la suddetta impresa ha, pertanto, già acquisito adeguata conoscenza delle caratteristiche strutturali dell'edificio oggetto dell'incarico ed ha già del personale impiegato nella medesima zona di intervento, e può pertanto garantire l'esecuzione dei lavori di rinforzo strutturale in tempi rapidi e compatibili con il proseguimento delle opere di adeguamento strutturale attualmente in corso, limitando ulteriori ritardi nell'ultimazione dei lavori;

RITENUTO non applicabile quanto statuito dall'Allegato I.7 Art. 5 -comma 1, lettere a) come modificato dal D.lgs. 209/2024 (Disposizioni correttive al Codice Appalti) in merito alle lavorazioni a corpo, considerato che la progettazione di tali opere e redazione del quadro economico delle stesse è avvenuta in epoca precedente all'entrata in vigore del suddetto D.lgs. 209/2024 e pertanto, nel caso di specie, i lavori verranno affidati a corpo come già previsto;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti comunicazioni:

- la PEC inviata dalla scrivente Amministrazione di data 7 gennaio 2025, nr. prot. 28, con la quale è stato richiesto a codesta impresa di formulare un preventivo di offerta per l'esecuzione dei rinforzi strutturali dei solai di piano primo e secondo dell'edificio F1 del campus di Padriciano;
- la PEC ricevuta dall'impresa Giovanni Cramer & Figli s.n.c. in data 14 gennaio 2025, prot. 2025/0000092/GEN/IS-OPI/, è stato formulato un preventivo di offerta con ribasso del 5,40 % sull'importo computato in fase progettuale;

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di lavori, di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

PRESO ATTO che:

- sono state effettuate, con esito regolare, le verifiche d'ufficio in merito ai requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice, in capo alla società Giovanni Cramer & Figli s.n.c.;
- i costi dichiarati per la manodopera ammontano a Euro 58.600,00, pertanto superiori ai 58.596,07 Euro computati dal progettista;

VISTO il preventivo d'offerta della società Giovanni Cramer & Figli s.n.c., che ammonta ad euro 99.432,76 (IVA esclusa), a fronte di un ribasso del 5,40% sull'importo massimo a disposizione dell'amministrazione, a cui si sommano Euro 567,36 quali costi degli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale di Euro 100.000,12, IVA esclusa;

CONSIDERATO:

- che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 81 comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, poiché la società Giovanni Cramer & Figli s.n.c. non è stata affidataria di contratti per lavori nella medesima fascia di importo di cui al predetto Regolamento, nell'ultimo anno, da parte di questa Amministrazione;

RITENUTO:

- di affidare il contratto alla società Giovanni Cramer & Figli s.n.c., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, al prezzo di Euro 100.000,12, IVA esclusa, al fine di consentire il tempestivo avvio delle attività;
- di approvare la proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo complessivo di Euro 100.000,12, IVA esclusa, Euro 122.000,45, IVA compresa, sul capitolo 2.02.01.09.019.02 - "Fabbricati ad uso strumentale- manutenzione straordinaria su fabbricati del bilancio 2025, progetto 209 "PNRR - PRP" cdc 90, che presenta la necessaria disponibilità economica;

DATO ATTO:

- che la procedura è stata avviata e svolta nel rispetto di quanto previsto dai principi e dagli obblighi specifici del PNRR di cui al Decreto-Legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ed ai Regolamenti UE 2020/2094 e 2021/241;
- che il CIG della procedura è B539850A5B, il codice progetto è 209 e il CUP è J97G22000400006;
- che il Responsabile unico del progetto è il sottoscritto Direttore dell'Istituto ricerca per l'innovazione tecnologica (RIT), dott. Stefano Cozzini;
- che il Direttore dei Lavori è l'arch. Fulvio Bigollo;
- che il Direttore delle opere strutturali è l'ing. Alessandro Petruzzi;

CONSIDERATO che i fondi necessari alla realizzazione della presente iniziativa nell'ambito del progetto "Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade" (PRP@CERIC), sono di competenza dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;

- la disposizione del Direttore Generale n. 352 di data 20 dicembre 2024, con oggetto “Assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2025”, che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell’Ente delegati;

DISPONE

- di affidare il contratto alla società Giovanni Cramer & Figli s.n.c., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, al prezzo di Euro 100.000,12, IVA esclusa, al fine di consentire il tempestivo avvio delle attività;
- di approvare la proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l’importo complessivo di Euro 100.000,12, IVA esclusa, Euro 122.000,45, IVA compresa, sul capitolo 2.02.01.09.019.02 - “Fabbricati ad uso strumentale- manutenzione straordinaria su fabbricati del bilancio 2025, progetto 209 “PNRR - PRP” cdc 90, che presenta la necessaria disponibilità economica;
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell’Ente.

Il Direttore dell’Istituto Ricerca per
l’Innovazione Tecnologica
dott. Stefano Cozzini

STEFANO COZZINI
30.01.2025 12:44:24
GMT+02:00

Allegato:
- Proposta contrattuale

CONTRATTO
PER L'APPALTO RELATIVO AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI RINFORZI STRUTTURALI DEI SOLAI DI PIANO PRIMO E SECONDO DELL'EDIFICIO F1 DEL CAMPUS DI PADRICIANO

CIG n. B539850A5B
CUP: J97G22000400006

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dalla Dott.ssa Anna Sirica, Direttore Generale dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

la società **Giovanni Cramer e figli s.n.c.**, con sede legale in Via Belpoggio, 4 Trieste (TS), CAP 34123, iscritta al registro delle imprese di Trieste in data 19/02/1996, al n. TS006-4942, C.F. e P.I. 00104180328, rappresentata dal sig. Massimo Cramer, in qualità di socio e direttore tecnico.

Premessa 4
Art. 1 - Norme regolatrici 4
Art. 2 - Oggetto 5
Art. 3 – Termini di esecuzione dei lavori 5
Art. 4 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e Cronoprogramma 6
Art. 5 - Consegna e inizio dei lavori 6
Art. 6 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe 7
Art. 7 - Ultimazione dei lavori ed emissione certificato di ultimazione 7
Art. 8 - Presa in consegna dei lavori ultimati 7
Art. 9 – Corrispettivo e contabilizzazione delle opere 7
Art. 10 - Lavori non contemplati nel preventivo di offerta 9
Art. 11 - Anticipazione; revisione prezzi 9
Art. 12 – Pagamenti 10
Art. 13 - Conto finale 11
Art. 14 - Modalità e termini per il certificato di regolare esecuzione 11
Art. 15 - Riserve dell'appaltatore 11
Art. 16 - Ordini della direzione lavori 11
Art. 17 - Caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto 11
Art. 18 - Responsabile unico di progetto e Direttore dei lavori 12
Art. 19 – Soggetto affidatario del Piano di Sicurezza e coordinamento 12
Art. 20 - Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore 12
Art. 21 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore 14
Art. 22 - Clausola di riservatezza 15
Art. 23 - Trattamento dati personali 16
Art. 24 - Subappalto 16
Art. 25 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 18
Art. 26 - Garanzia definitiva 19
Art. 27 - Recesso 19
Art. 28 - Recesso per giusta causa 20
Art. 29 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 20
Art. 30 - Risoluzione per inadempimento 20
Art. 31 - Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto 21
Art. 32 – Penali e premi di accelerazione 21
Art. 33 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare 22
Art. 34 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 22
Art. 35 - Fatturazione e pagamenti 23
Art. 36 - Ulteriori obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore 24

Art. 37 - Domicilio dell'Appaltatore 28
Art. 38 - Disposizioni anticorruzione 28
Art. 39 - Foro di competenza 28
Art. 40 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali 28
Clausole vessatorie 30

Premessa

1. Richiamata la disposizione del Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica n. ___ di data _____ 2025, con la quale Area Science Park ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa di costruzioni edili Giovanni Cramer & Figli s.n.c., con sede in Via Belpoggio n. 4, 34143 Trieste, C.F. e P.IVA 00104180328, nell'ambito del progetto "Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade" (PRP@CERIC), in risposta all'Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28 dicembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" (Missione 4 - Componente 2 – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione") finanziato nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea- NextGenerationEU;

2. l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice;

3. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

4. In caso di discordanza, contrasto, o dubbi interpretativi gli atti ed i documenti tutti della presente procedura prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione;

5. le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si intende concluso con la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante dell'Amministrazione, e del legale rappresentante dell'Appaltatore.

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il Capitolato tecnico prestazionale (ALLEGATO A – CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE).

2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto il preventivo di offerta dell'Appaltatore di data 14 gennaio 2025 (ALLEGATO B - SCHEMA PREVENTIVO DI OFFERTA E MODELLO DI DICHIARAZIONE) e, ancorché non materialmente allegati allo stesso, il progetto esecutivo comprensivo di Elaborati grafici, la Relazione tecnica ed il Piano di sicurezza e di coordinamento.

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024 n. 36, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/codice-di-comp-2024_PdfA.pdf;
d) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2024 n. 14, sottoscritto dall'Appaltatore, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/014-2024CDA.pdf;
e) Decreto 7 marzo 2018, n. 49. Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*».
f) Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in attuazione dell'art. 1 della Legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive

disposizioni integrative e correttive (D.Lgs. n. 81/2008).

g) Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 *"Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"* (Capitolato Generale) per quanto non abrogato dall'art. 358 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

h) dalle norme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area Science Park, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. In caso di discordanza, contrasto o dubbi interpretativi, gli atti ed i documenti prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione.

6. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal Codice e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti alla formulazione dell'offerta.

7. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'appalto interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.

8. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'intervento per la realizzazione dei lavori di rinforzo strutturale dei solai del piano primo e secondo dell'edificio F1 del campus di Padriciano.

2. La descrizione delle attività da svolgere è dettagliata nel Documento Allegato A – CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE.

3. I lavori dovranno essere eseguiti e corrispondere per forma, dimensioni, qualità dei materiali previsti dai capitolati, norme e specifiche tecniche d'esecuzione, alle descrizioni delle relazioni tecniche nonché alle voci redatte negli elenchi prezzi, al piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e agli elaborati del progetto esecutivo, che fanno parte integrante del presente appalto.

Art. 3 – Termini di esecuzione dei lavori

1. Gli effetti del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso. La consegna dei lavori avverrà con la sottoscrizione del verbale redatto in contradditorio con l'impresa affidataria, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice.

2. La consegna sarà unica e non frazionata. L'Appaltatore provvederà al completamento dei lavori entro i termini previsti dal cronoprogramma dei lavori, allegato al presente contratto.

3. I termini, che decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori, ricomprendono il tempo occorrente per l'installazione del cantiere.

4. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione delle attività previste nel Capitolato tecnico prestazionale, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

5. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

6. L'esecutore comunicherà per iscritto l'ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori.

7. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare rigorosamente alle tempistiche del Cronoprogramma di progetto dei lavori di cui al successivo art. 4 del presente contratto.
8. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite presso il Campus di Padriciano, Padriciano, 99, 34100 Trieste, previo accordo con il Direttore dei lavori.

Art. 4 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e Cronoprogramma
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'Allegato II.14 del Codice, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori (P.E.L.), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Al fine di consentire a SA e DL una valutazione della congruità del "programma esecutivo dei lavori" e i tempi per la sua approvazione, tale programma deve essere presentato dall'appaltatore 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la consegna lavori e deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo d'esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. Il medesimo deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto.
2. Il programma esecutivo dei lavori predisposto dall'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- se richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
- per sospensioni e proroghe lavori.

3. Il programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore è considerato integrativo del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante. Lo stesso programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 5 - Consegna e inizio dei lavori
1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore ai sensi dell'art.3 dell'allegato II.14 al Codice. La Stazione Appaltante ha facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi degli articoli 17 e 50 del Codice.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di domande o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.
3. Ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'Appaltatore, ha stipulato una polizza assicurativa C.A.R. (Contractor All Risks), con la AELLE-Genova (REVO Insurance S.p.a.), nr. Polizza, OX00040953, che copre le nuove opere per un importo di € 122.000,15 (IVA inclusa), le opere preesistenti € 100.000,00

(IVA inclusa) e copertura dei rischi da responsabilità civile per danni causati a terzi, per un massimale di € 500.000,00 (IVA inclusa). La copertura assicurativa ha decorrenza dal 30/01/2025, e validità fino al 31/05/2025.

Art. 6 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

1. Le sospensioni, le riprese dei lavori, e le eventuali proroghe saranno disposte secondo quanto previsto dall'art.121 del Codice e dall'art. 8 dell'allegato II.14 al Codice.
2. Non costituiscono motivo di giustificato ritardo dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione, i ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante o alla Direzione Lavori quali in particolare:
 - il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se diverso dal Direttore Lavori;
 - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato tecnico prestazionale e dal presente contratto.

Art. 7 - Ultimazione dei lavori ed emissione certificato di ultimazione

1. Ai sensi dell'art. 1 – comma 2 dell'allegato II.14 del Codice, la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, provvederà ad accertare l'ultimazione dei lavori nel più breve tempo possibile decorrente dalla formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori.
2. Quando dalla visita di accertamento risulti che le opere eseguite siano complete e perfette, sarà redatto il relativo certificato di regolare esecuzione, ed i termini stabiliti per il conto finale e il collaudo decorreranno dalla data della comunicazione scritta di fine lavori inoltrata dall'Appaltatore alla Direzione Lavori.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore ai 60 (sessanta) giorni, secondo quanto previsto all'Art. 12 del D.M. nr. 49 del 7 marzo 2018, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. La comunicazione di fine lavori presuppone che l'Appaltatore abbia ottemperato agli obblighi previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale e, in generale, dalla normativa applicabile alla fattispecie.

Art. 8 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi o indennizzi di sorta.
3. La presa in consegna anticipata delle opere è subordinata all'ottemperanza alle previsioni dell'art. 24 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 9 – Corrispettivo e contabilizzazione delle opere

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni indicate all'art. 2, viene fissato in euro 99.432,76 (novantanovemila-quattrocentotrentadue/76) IVA esclusa, cui vanno aggiunti euro 567,36 (cinquecentosessantasette/36), IVA esclusa, quali oneri per la sicurezza. Il valore

complessivo del contratto ammonta a Euro 122.000,15 (centoventiduemila/15), IVA compresa. Detto importo risulta dall'applicazione del ribasso unico offerto pari a 5,40%.

2. Il presente contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato I.7, sezione II del Codice.

3. É fatto salvo quanto previsto dall'art. 125 comma 1, del Codice, in relazione alle anticipazioni sul prezzo.

4. Il presente appalto non prevede lavorazioni a misura, né lavori in economia.

5. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato tecnico prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

6. I corrispettivi per l'esecuzione dell'appalto, oltre a tutti gli oneri descritti nel presente contratto, comprendono anche:

A. *per i materiali:* ogni spesa per la fornitura, prelievo degli spezzoni di acciaio da carpenteria ed esecuzione delle prove di qualificazione in laboratorio, trasporti, cali, tiri in alto, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
B. *per gli operai ed i mezzi d'opera*: ogni spesa per i consumi di energia elettrica, carburante, lubrificante e per il personale di guida e comando;
C. *per i noli e trasporti:* ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
D. *per i lavori:* tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

7. I corrispettivi per l'esecuzione dell'appalto comprendono inoltre:

- per tutte le lavorazioni che comportino la produzione di materiale di risulta, è incluso e compensato nel prezzo, lo smaltimento in discarica (inteso come caricamento, trasporto del materiale, deposito in discarica e oneri di discarica) anche qualora questo non sia espressamente indicato.
- per prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore.

8. I corrispettivi a corpo sono assoggettati alle condizioni del presente contratto e del Capitolato tecnico prestazionale. Essi si intendono quantificati e offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante, con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle leggi in vigore.

9. L'Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte; e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna e nei termini parziali stabiliti nel Cronoprogramma dei lavori.

10. Ai fini della compilazione e liquidazione delle rate di acconto, l'intervento viene suddiviso nel modo sotto riportato, che riguarda l'individuazione dell'incidenza degli avanzamenti di detti lavori a corpo.

Fase 1: preparazione alloggiamenti e travetti prototipo, installazione delle 3 protesi al P2 dell'ala Sud-Ovest dell'edificio, stagionatura e prova di carico. Esecuzione dell'intervento di rinforzo intradossale in corrispondenza del punto 09 (rif. "TAV_02 RIPARAZIONE SOLAI 1P E 2P ED F1") al P2;

Fase 2: realizzazione degli interventi di consolidamento strutturale nell'ala Nord-Est dell'edificio (piano secondo e piano primo) e completamento degli interventi di rinforzo al P1 dell'ala Sud-Ovest;

Fase 3: completamento degli interventi al piano primo delle ali Sud-Est e Nord-Ovest dell'edificio.

Per una definizione più dettagliata delle fasi lavorative si rimanda all'ALLEGATO C - CRONOPROGRAMMA.
L'importo contrattuale definito al comma 1 del presente articolo verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, come di seguito indicato:

- 30%, al completamento della Fase 1 di cui al presente comma;
- 65%, al completamento della Fase 2 di cui al presente comma;
- 5% all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Si specifica che gli oneri relativi alla sicurezza sono ripartiti, per ogni attività, proporzionalmente alle quote percentuali riportate.
Si precisa fin d'ora che lo stato d'avanzamento lavori nelle singole categorie è insindacabilmente deciso dal Direttore Lavori, sulla base della valutazione dell'effettivo avanzamento dei lavori rispetto al totale.

Art. 10 - Lavori non contemplati nel preventivo di offerta
1. Qualora si renda necessario eseguire lavori non contemplati nell'offerta, i relativi nuovi prezzi verranno determinati, desumendoli dal Prezziario Regionale del FVG, ovvero ragguagliandoli, ove possibile, ai prezzi di lavori consimili compresi nel contratto, ovvero in mancanza, desumendoli totalmente o parzialmente da nuove e regolari analisi, risultanti dall'applicazione dei prezzi elementari per manodopera, materiali, noli e trasporti, desunti dalle analisi offerte dall'Impresa, se richieste, in sede di formulazione dell'offerta. Resta inteso che a tali prezzi verranno applicati gli stessi patti e condizioni contrattuali.

Art. 11 - Anticipazione; revisione prezzi
1. Ai sensi dell'articolo 125 del Codice è prevista una anticipazione del 20% dell'importo di contratto, subordinatamente alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo e con le caratteristiche stabilite dalla suddetta normativa.
2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura o dei lavori superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT e, in particolare, con riguardo alla quota relativa ai lavori gli indici sintetici di costo di costruzione, di cui all'art. 60, comma 3, lettera a) e b) del Codice. L'istruttoria è condotta dal Responsabile unico del progetto, in base a comprovati e significativi mutamenti del mercato di riferimento, quali, ad esempio, le modifiche al contratto collettivo applicato al personale dipendente, le fatture pagate per l'acquisto di materiali o le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti che attestano variazioni di prezzi, le bollette per utenze energetiche.
3. L'incidenza delle variazioni giustificate rispetto ai prezzi praticati dovrà essere dimostrata dall'Appaltatore, sulla base delle ripartizioni percentuali dichiarate in fase di verifica di congruità, se disponibile (es. incidenza dei costi generali, del costo di personale, ecc.). Gli effetti della richiesta di variazione dei costi e dei prezzi, laddove accettata, avranno effetto a far data dalla richiesta stessa senza efficacia retroattiva alcuna.

Art. 12 – Pagamenti

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'adozione degli stessi.
2. Ad emissione del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
3. I termini per l'emissione dei certificati di pagamento sono disciplinati dall'art. 125 del Codice, cui si rinvia. L'emissione degli stati di avanzamento lavori, secondo le modalità previste dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49, è di seguito disciplinata.
4. Al completamento delle fasi riportate all'Art. 9, la Direzione Lavori predisporrà entro 30 (trenta) giorni dalla maturazione lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti, e il Responsabile del Procedimento, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori, emetterà il relativo certificato di pagamento.
5. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni successivi all'emissione del relativo certificato.
6. Redatto il verbale di ultimazione ed il conto finale delle opere, verrà liquidata l'ultima rata d'acconto, di qualunque ammontare essa risulti, al netto delle ritenute di legge.
7. Il Responsabile del Procedimento provvederà a dare comunicazione scritta agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, dell'emissione del certificato di pagamento secondo le previsioni dell'art. 125 del Codice, disponendo, nel caso, il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, a valere sulla ritenuta prevista dall'art. 11, comma 6.
8. Si precisa che costituiscono parte integrante della documentazione allegata al S.A.L. i disegni di contabilità, costituiti dagli elaborati grafici, da produrre a cura e spese dell'Appaltatore.
9. Ai sensi del citato art. 11 comma 6 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
10. Il pagamento della rata di saldo sarà regolato secondo quanto previsto art. 117 del Codice.
11. La parte di corrispettivo dell'appalto riservato alla copertura degli oneri per l'ottemperanza ai piani di sicurezza, che l'appaltatore dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e, in generale, dalle norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, sarà liquidata in singole rate in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. La singola rata verrà calcolata proporzionalmente in base all'importo dei lavori contabilizzati nel relativo SAL.
12. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali e premi d'accelerazione". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
13. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà

a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
14. L'importo delle fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.
15. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

Art. 13 - Conto finale
1. Il conto finale è regolato secondo quanto stabilito dall'art. 14 del D.M. n. 49/2018.
2. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione.

Art. 14 - Modalità e termini per il certificato di regolare esecuzione
Le modalità e termini per l'emissione del Certificato di regolare esecuzione sono disciplinati dall'art. 116 del Codice e nella Sez. III dell'Allegato II.14 al Codice.

Art. 15 - Riserve dell'appaltatore
1. Ogni riserva dell'Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini prescritti dall'Art. 7 dell'Allegato II.14 del Codice e dall'Art. 14 del DM 49/2018.
2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all' art. 210 del Codice, si applica la procedura prevista dalla medesima norma.

Art. 16 - Ordini della direzione lavori
1. Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso che non necessitino di approvazione superiore, dovranno essere eseguite secondo gli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla Direzione Lavori.
2. Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformità al contratto e secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti necessari per eliminare le irregolarità, salvo il riconoscimento alla Stazione Appaltante degli eventuali danni conseguenti.
L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di attivare la procedura di cui all'art. 15 del presente contratto.
3. Nessuna variante ed aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non sarà ordinata all'Appaltatore con ordine di servizio della Direzione Lavori.

Art. 17 - Caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto
1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico prestazionale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici di progetto. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di Area Science Park e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte da Area Science Park e/o da terzi.
2. All'atto della stipulazione del contratto, il Responsabile unico di progetto della Stazione Appaltante e l'Appaltatore si sono concordemente dati atto che, come da verbale da entrambi sottoscritto,

permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del contratto.
3. L'Appaltatore dichiara, con ciò confermando quanto già dichiarato in sede di preventivo di offerta, di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di ritenere gli stessi realizzabili, il progetto adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
4. L'Appaltatore dichiara, con ciò confermando le dichiarazioni rese in sede di preventivo di offerta, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature e strumentazioni adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni oggetto dell'appalto.
5. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto.
7. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
8. La Stazione Appaltante opererà le verifiche e controlli previsti dal Codice e dal Capitolato tecnico prestazionale.
9. Indipendentemente dalle verifiche e dai controlli effettuati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore rimane responsabile della corretta esecuzione dell'opera.

Art. 18 - Responsabile unico di progetto e Direttore dei lavori
1. Il Responsabile Unico di Progetto è il dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica.
2. Il Direttore dei Lavori è l'arch. Fulvio Bigollo.
3. Il Direttore delle opere strutturali è l'ing. Alessandro Petruzzi.
3. Eventuali variazioni rispetto alle responsabilità sopra indicate saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore.

Art. 19 – Soggetto affidatario del Piano di Sicurezza e coordinamento
1. Il soggetto affidatario della redazione del piano di sicurezza e coordinamento è l'arch. Fulvio Bigollo, libero professionista, che ricopre anche il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, abilitato ai sensi dell'art.98 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 20 - Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore
1. L'Appaltatore si obbliga, ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore garantisce i lavori e gli impianti realizzati, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia per il regolare funzionamento per **un periodo di anni 2 (due) dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione**, anche nel caso della presa in consegna anticipata dell'opera o di sue parti all'amministrazione.
3. Si precisa che l'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, senza preventivi limiti di valore.
4. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti

inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
5. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto; l'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 30 "Risoluzione per inadempimento".
9. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. L'Appaltatore sarà altresì tenuto a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà a termini di legge. I ritardi o sospensioni nei pagamenti, dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati suddetti, non costituiranno in capo all'Appaltatore diritto a risarcimenti o indennizzi di sorta.
10. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
11. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
12. I beni, servizi e lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
13. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile unico del progetto provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
15. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto

ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice.
16. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
17. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 del Codice per evitare situazioni di conflitto di interesse.
18. L'Appaltatore dovrà assicurarsi che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al comma 9, anche da parte degli eventuali subappaltatori autorizzati, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'acquisita autorizzazione al subappalto non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli ulteriori diritti della Stazione Appaltante.
19. Secondo quanto previsto dalle Norme tecniche di attuazione-regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, l'appaltatore presenta al Comune la domanda di autorizzazione in deroga, prima dell'inizio delle lavorazioni rumorose. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
20. Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre il piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 89, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 81/2008, e formulare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

Art. 21 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore
a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)
1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
2. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'art. 32, comma 3 del presente contratto.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità
1. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), qualora non abbia redatto, in via volontaria, il rapporto sulla situazione del personale di cui al D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).
2. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
3. La violazione del predetto obbligo determina l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 32, comma 3, del presente contratto.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione

relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).
5. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
6. Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 32, comma 3, del presente contratto.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile e di rendicontazione
1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, in merito all'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
2. L'Appaltatore deve assicurare il rispetto della tempistica di realizzazione e di avanzamento delle attività progettuali indicata nel Capitolato tecnico prestazionale, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 32, comma 1, del presente contratto.
3. L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione – su richiesta di quest'ultima – le informazioni per il monitoraggio del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività.
4. L'Appaltatore si impegna a informare tempestivamente l'Amministrazione circa il corretto avanzamento dell'attuazione delle attività ai fini della precoce individuazione di eventuali scostamenti e della messa in campo di azioni correttive.
5. L'appalto contribuisce alla realizzazione del Target previsto per la Misura Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 3.1: N° 30 infrastrutture di ricerca e innovazione finanziate.
6. L'Appaltatore prende atto del target di progetto sopra indicato e si impegna a contribuire alla realizzazione dello stesso.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla fatturazione
Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:
- Titolo del progetto – PRP @CERIC
- Indicazione della Missione: M4C2I3.1
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce
- Indicazione dettagliata dell'oggetto
- CIG/CUP come segue:
Progetto PRP:
• Importo interamente rendicontato sul progetto PNRR "PRP@CERIC" - **CUP: J97G22000400006 – CIG: B539850A5B.**
Il mancato adempimento a uno o più obblighi previsti dalle norme sul PNRR può pregiudicare il regolare pagamento delle prestazioni dedotte nel contratto.

Art. 22 - Clausola di riservatezza
1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del presente contratto, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione dello stesso.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i fatti e le circostanze, di cui abbia notizia o cognizione diretta, ovvero i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
4. L'obbligo di cui al terzo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 23 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto Regolamento (UE) n. 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito anche "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con la sottoscrizione del presente Contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente Contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

4. Premesso quanto sopra, relativamente al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto espletate dall'Appaltatore, lo stesso tratterà i dati personali per conto di Area Science Park in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Pertanto, Area Science Park, avendo verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR (ivi comprese le misure di sicurezza) da parte del Fornitore, nomina quest'ultimo, che accetta, quale responsabile del trattamento ai sensi del citato art. 28 GDPR, con apposito atto separato.

Art. 24 - Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di formulazione del preventivo di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 20%, le seguenti lavorazioni: ponteggi, opere in acciaio, demolizioni, protesi strutturali, impiantista elettrico. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
2. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto

o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice. In merito all'applicabilità del CCNL il subappaltatore è tenuto ad osservare quanto previsto dall'art. 119 comma 12 del Codice.
3. Per le prestazioni rese in subappalto, Area Science Park provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 119, co.11, del Codice.
4. In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere ad Area Science Park, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.
5. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, Area Science Park sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
6. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Area Science Park o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
7. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
8. L'Appaltatore deposita presso Area Science Park il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
9. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
10. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazionesubappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice.

11. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Area Science Park non autorizzerà il subappalto.
12. In caso di non completezza dei documenti presentati, Area Science Park procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
13. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
14. L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 119 del Codice.
15. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad Area Science Park, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

16. L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad Area Science Park le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
17. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Area Science Park, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell'art. 119

del Codice.
18. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Area Science Park da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
19. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da Area Science Park inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
20. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
21. Ai sensi del comma 17, articolo 119 del codice, si precisa che tutte le lavorazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, allo scopo di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e sotto il profilo di maggior tutela delle condizioni di lavori e della salute e sicurezza dei lavoratori.
22. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Area Science Park può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
23. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice.
24. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 25 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. B539850A5B,** salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente

competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 26 - Garanzia definitiva
1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di euro 5.000,01 (cinquemila/01), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park. La garanzia è stata stipulata con la AELLE-Genova, garante REVO Insurance S.p.a., nr. Polizza 2150216, con decorrenza dal 24/01/2025.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt 21, 25, 29 del presente contratto.

Art. 27 - Recesso
1. Area Science Park ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Area Science Park.
3. In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo offerto, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 28 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 29 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato al contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 30 - Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) ingiustificato ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni rispetto al termine oggetto di offerta;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione;
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;
g) nei casi di cui all'art. 3 comma 5, art. 20 comma 7 e art. 26 comma 3.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 31 - Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice.
3. Area Science Park può, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1, del Codice.
4. Costituisce causa di risoluzione del contratto il venir meno dei requisiti di idoneità professionale previsti per l'esecuzione del presente contratto.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 32 – Penali e premi di accelerazione

1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma allegato al presente contratto e tenuto conto del termine indicato in sede di formulazione del preventivo di offerta, verrà applicata una penale dell'0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di completamento previsti per le singole Fasi di intervento:

- Fase 1: 17 febbraio 2025;
- Fase 2: 31 marzo 2025;
- Fase 3: 5 maggio 2025.

2. Verrà, inoltre, applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione agli obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore come previsti dall'art. 7 lett. a) comma 2, lett. b) comma 6 e lett. c) comma 2 del presente contratto.
3. L'importo complessivo delle penali non potrà essere maggiore del 10% dell'ammontare netto contrattuale.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile unico del progetto ovvero, dal direttore dei lavori. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
5. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture oppure mediante il Sistema pagoPA, che sostituisce tutte le altre forme di pagamento. L'Appaltatore dovrà accedere al portale http://arearicerca.soluzionipa.it/ e registrarsi per poter visualizzare l'Avviso di Pagamento. Nell'area riservata si potrà decidere di pagare direttamente oppure scaricare l'Avviso di Pagamento contenente il codice IUV e procedere attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).
6. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata esecuzione dei lavori a causa di sciopero aziendale.

7. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni per ogni inadempimento dell'Appaltatore che pregiudichi la corretta liquidazione dei finanziamenti PNRR spettanti all'Amministrazione.
8. Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, verrà riconosciuto un premio di accelerazione, nella misura dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo.

Art. 33 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 124 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68, comma 17, del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpellerà nuovi operatori economici, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dal soggetto interpellato.

Art. 34 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dal Capitolato tecnico prestazionale, nonché dall'art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.
4. Durante la validità del contratto potranno essere apportate, inoltre, di comune accordo fra le Parti, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento delle prestazioni contrattuali, a condizioni comunque non peggiorative per Area Science Park.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall' art. 120 del Codice.
6. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.
7. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall' art. 120 del Codice.
8. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.
9. Il mancato rispetto di quanto stabilito precedentemente non dà titolo all'esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l'obbligo per l'esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.
10. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.
11. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall' art. 120, comma 1, lett. a),

b), c) d), nonché dal comma 3, del art. 120 del Codice qualora rispettate le condizioni ivi previste dalla citata norma.

Art. 35 - Fatturazione e pagamenti

1. Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto su presentazione delle relative fatture sulla base di quanto indicato all'art. 4 del presente contratto.
2. Tutte le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) e al CUP (Codice Unico di Progetto). Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali e premi d'accelerazione". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
7. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a Euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
9. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo della fornitura/dei lavori/del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede finale successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.
10. La parte di corrispettivo dell'appalto riservato alla copertura degli oneri per l'attuazione del documento unico valutazione rischi interferenti, qualora previsti, sarà liquidata con cadenza annuale.
11. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
12. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC.**
13. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
14. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.
15. Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito sul conto corrente bancario "dedicato" n. 000000389800 intestato a 3C AEDIFICATORIA S.R.L., presso Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Agenzia di Roma 459 Piazza di Spagna - Indirizzo: Via di Propaganda, 6 – 00187 Roma (RM) cod. ABI 03440 CAB 03209 CIN H, IBAN

IT77H0344003209000000389800 sul quale sono autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute la seguente persona: Cocco Paola Rina, codice fiscale CCCPRN94D42E435O con esclusione di responsabilità per Area da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Art. 36 - Ulteriori obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. Le previsioni del presente contratto, del Capitolato tecnico prestazionale e del progetto esecutivo, definiscono l'oggetto dell'appalto e sono sufficienti a consentire all'Appaltatore una idonea valutazione delle prestazioni comprese nell'appalto. Oltre a quanto prescritto nel Capitolato tecnico prestazionale, sarà a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore, in quanto s'intende compensato e compreso nei prezzi e nei corrispettivi di contratto, quanto di seguito elencato:

1) l'osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nei capitolati, nel progetto e nel contratto;
2) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti, relativi a: prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione Lavori o della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
3) la consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile;
4) provvedere alla presentazione per approvazione da parte della DL, delle apposite prove di qualificazione di laboratorio degli acciai da carpenteria e delle schede tecniche dei materiali per le verifiche previste dall'art. 6 del D. MIT n. 49/2018. Le schede tecniche andranno presentate successivamente alla consegna dei lavori, in conformità con le tempistiche dettate dal cronoprogramma, e tenendo conto che la DL avrà a disposizione un tempo utile di 30 (trenta) giorni per l'analisi delle suddette schede, per provvedere all'approvazione oppure alla richiesta di modifica o integrazione e alla successiva nuova valutazione nel termine di 15 (quindici) giorni;
5) oltre a quanto stabilito nel punto 4, prima della posa dei materiali per i quali è richiesta certificazione ai sensi del d.lgs 106/2017 l'Appaltatore dovrà fornire alla DL, preventivamente all'ingresso in cantiere, schede atte a definire le caratteristiche dei materiali da approvvigionare e la relativa documentazione per l'approvazione da parte della direzione lavori (DL). Ad approvazione avvenuta da parte della DL, l'Appaltatore potrà approvvigionare il materiale fornendo contestualmente alla DL la scheda tecnica e la certificazione di marcatura CE. A tali fini l'Impresa predispone, redige e aggiorna apposito registro che dovrà essere di volta in volta controllato e approvato dalla DL;
6) preventivamente all'inizio delle lavorazioni e all'installazione delle apparecchiature impiantistiche, l'Appaltatore è tenuto, a semplice richiesta della DL e senza alcun compenso particolare, a realizzare una campionatura esecutiva delle lavorazioni e delle realizzazioni previste in progetto. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore, a nessun titolo, per le campionature eseguite, sia in caso di approvazione da parte della DL sia in caso contrario;
7) l'Appaltatore è tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed all'aggiornamento della documentazione prevista dalla normativa vigente, ad esempio:
 - planimetria generale, definitiva, del cantiere (entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna) approvata dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tale planimetria deve contenere l'ubicazione delle macchine, delle attrezzature, degli apparecchi di sollevamento, dei baraccamenti vari, con l'indicazione delle parti costituenti gli impianti elettrici, di messa a terra, di protezione delle scariche atmosferiche ecc.;
 - schede tossicologiche dei materiali impiegati;
 - libretti degli apparecchi di sollevamento;

- documentazione di lavoro ex T.U. n. 1124/1965 (libro matricola e paga o documenti ad essi equipollenti), art. 3, comma 8, punto b) del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- registro infortuni, salvo deroghe per cantieri di breve durata;
- registro delle visite mediche obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze Sanitarie art. 41 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni) e delle vaccinazioni antitetaniche;
- ricevuta di avvenuta consegna DPI;

8) attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti alle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. L'Appaltatore sarà altresì tenuto a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà a termini di legge. I ritardi o sospensioni nei pagamenti, dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati suddetti, non costituiranno in capo all'Appaltatore diritto a risarcimenti o indennizzi di sorta;
9) provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori autorizzati, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'acquisita autorizzazione al subappalto non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli ulteriori diritti della Stazione Appaltante;
10) ottemperare alle seguenti norme, fornendone prova alla Direzione Lavori, nonché in generale ad ogni obbligo di legge relativo alle assunzioni obbligatorie: L. 27 febbraio 1958, n. 130 e successive proroghe e modificazioni, L. 19 ottobre 1970, n. 744 e L. 26 dicembre 1981, n. 763 e successive modificazioni sulle assunzioni dei profughi; L. 12 maggio 1999, n. 68, sull'assunzione obbligatoria dei disabili;
11) predisporre l'elenco delle informazioni sui requisiti tecnico-professionali dell'Appaltatore, redatto per consentire la verifica di idoneità tecnico-professionale del soggetto che interviene nella realizzazione dell'opera ai fini del coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
12) provvedere al pagamento di tutti gli oneri fiscali ed eventuali altre spese inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto; di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente, gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro, comprese le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro;
13) provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione delle garanzie e delle coperture assicurative di cui al precedente art. 26, rubricato "Garanzia definitiva";
14) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 comma 6 del Codice;
15) fornire alla Stazione Appaltante, previa richiesta della Direzione Lavori, copia degli ordini di materiali, attrezzature, impianti o apparecchiature fatti dall'Appaltatore alle ditte fornitrici, al fine di verificare il rispetto dei tempi contrattuali;
16) provvedere alla fornitura e posa di almeno un (1) tabellone, con scritte e dimensioni tali da consentire una corretta lettura da una distanza di almeno 50 metri e/o con dimensioni fissate insindacabilmente dalla Direzione Lavori. La posizione di posa verrà indicata dalla Direzione Lavori. La forma ed i contenuti del succitato tabellone dovranno soddisfare le previsioni della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959, nonché della circolare del Ministero LL.PP. n.

1729 del 1° giugno 1990 e dell'art. 119 del Codice;

17) risarcire i danni a persone o cose in dipendenza all'esecuzione dei lavori e in particolare, i danni arrecati ad altre proprietà esterne alle aree da occupare per l'esecuzione delle opere affidate;
18) mantenere la disciplina in cantiere, con immediato allontanamento e sostituzione di personale che operi con imperizia, insubordinazione, mancanza di probità o altra condotta non dignitosa. Tale richiesta può essere avanzata dalla Stazione Appaltante o dalla Direzione Lavori;
19) mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private, se presenti, le opere di irrigazione e di scolo;
20) eseguire e assumere, a propria cura e spese, tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente l'area di cantiere, la sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, armature centine, casseri sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuti i lavori; tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite, ove necessario, al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo; resta inteso, inoltre, che sono anche a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per tutte le opere provvisionali necessarie a garantire la continuità del servizio nelle zone adiacenti a quelle di cantiere e che, pertanto, l'Appaltatore dovrà predisporre opportune e adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità di coloro che sono insediati presso, o che frequentano, il Comprensorio dell'Area Science Park di Basovizza e la minimizzazione di rumori, polveri, vibrazioni, ecc.;
21) provvedere all'impianto del cantiere nell'area d'intervento, alla fornitura e posa in opera di una recinzione, anche mobile, e di tutte quelle opere che si renderanno necessarie per segnalare adeguatamente la presenza del cantiere, seguendo le prescrizioni del PSC e quelle impartite dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
22) per quanto riguarda le forniture energetiche e di acqua corrente per il cantiere eventualmente occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante metterà a disposizione dell'Appaltatore le forniture impiantistiche presenti in sito. L'Appaltatore eseguirà a proprio onere e spese gli allacciamenti (posa di cavi, di quadri elettrici, di tubi, opere provvisionali ecc.), in conformità alle normative vigenti in materia, concordando con la DL e la Stazione Appaltante le modalità e le tempistiche di esecuzione. Gli oneri a carico dell'appaltatore sono comprensivi anche di eventuali progettazioni e prove di collaudo degli impianti. Nessun altro onere spetterà alla Stazione Appaltante;
23) assicurare e non intralciare in ogni caso l'attività operativa esistente che si svolge nelle aree adiacenti a quelle di cui all' intervento. Dovrà pertanto provvedere a conservare adeguate strutture di delimitazione del cantiere ed a eventualmente modificarne i limiti ogni qualvolta ritenuto necessario a giudizio insindacabile del Coordinatore della Sicurezza in esecuzione e della Direzione dei Lavori e dell'Amministrazione;
24) sostenere tutte le spese per le verifiche, le prove preliminari di accettazione dei materiali e per i collaudi provvisori e definitivi prescritte dal Capitolato tecnico prestazionale;
25) eseguire tutte le prove e ogni altra indagine che la Direzione Lavori riterranno necessari, provvedendo anche alla fornitura dell'apparecchiatura necessaria nonché degli eventuali apparecchi di misura, materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, consumi di energia ecc.;
26) fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori;
27) presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di automezzi, manodopera e/o di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti;
28) provvedere all'esecuzione, a richiesta della Stazione Appaltante formulata tramite la Direzione Lavori, di determinate lavorazioni al di fuori del normale e consueto orario di lavoro (ad esempio in orario notturno o giorni festivi), onde non arrecare disturbo alcuno all'attività lavorativa. Tale richiesta risulta un preciso onere contrattuale, per il quale non verrà corrisposto all'Appaltatore alcun supplemento di prezzo, sia esso di tipo diretto o indiretto;

29) fornire fotografie e/o riprese filmate in formato digitale delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, secondo le richieste della Stazione Appaltante formulata tramite la Direzione Lavori. L'Appaltatore deve comunque produrre alla Direzione Lavori, prima di ogni SAL o allo Stato Finale, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero per le quali la Direzione Lavori abbia previamente formulato la relativa richiesta. La documentazione fotografica, in formato digitale, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
30) allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su aree di proprietà dell'Appaltatore stesso o a pubblica discarica durante lo svolgimento dei lavori;
31) provvedere allo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso;
32) provvedere alla fornitura e al trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballaggio, trasporto, dogane, dazio, imposte, ecc.;
33) provvedere al mantenimento in perfetto stato d'efficienza delle opere eseguite fino all'espletamento delle operazioni di collaudo tecnico ed emissione del certificato di collaudo – che dovrà avvenire nei termini di legge. Qualora la Stazione Appaltante decidesse di mettere in funzione gli impianti o decidesse di utilizzare le opere già eseguite, l'Appaltatore risponderà dell'insorgenza di eventuali difetti derivanti da vizi costruttivi o da imperfezione dei materiali impiegati;
34) provvedere all'approvvigionamento, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni, permessi, verifiche e collaudi necessari, ed ove richiesti da parte degli Enti preposti;
35) rispettare la metodologia dell'accantieramento contenuta nell'apposito elaborato contenuto nel piano della sicurezza e coordinamento;
36) consentire il transito di mezzi e persone in adiacenza all'area esterna di cantiere, per garantire l'accesso alle attività preesistenti;
37) proteggere adeguatamente gli arredi, le apparecchiature elettroniche, le nuove pavimentazioni (mediante teli protettivi, feltri ecc.) effettuando inoltre una accurata pulizia finale;
38) garantire la costante pulizia e il decoro delle aree esterne al cantiere ma che vengono utilizzate per accedere alle aree di cantiere, in modo tale da non interferire con il passaggio di mezzi e persone;
39) nell'esecuzione delle opere dovranno essere osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, emesse da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comune e/o da altri Enti competenti che possano interessare direttamente o indirettamente l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto;
40) nei prezzi si devono comprendere, ed in ogni modo si intendono compresi, oltre alle spese generali e all'utile dell'Appaltatore, anche quegli eventuali oneri per lavori e forniture accessorie e/o complementari, anche se non esplicitamente indicati ma necessari per realizzare i fini previsti nei dati tecnici di progetto come risulta indicato dal contratto, dal Capitolato tecnico prestazionale, nella Relazione tecnica, dagli articoli dell'Elenco Prezzi;
41) gli interventi volti alle modifiche alle reti impiantistiche interne che rendono necessario eseguire lavorazioni nelle parti dell'edificio non soggetti dell'intervento (reti acque reflue, di mandata di aria e di ripresa, reti alimentazione fan coil) dovranno essere preventivamente concordate con i gestori dell'edificio;
42) per tutta la durata dei lavori dovrà essere garantita la continuità dell'attività scientifica svolta dagli utenti che occupano il fabbricato oggetto degli interventi previsti nel presente appalto. Pertanto, per le lavorazioni che, sotto questo aspetto, rivestono maggior criticità ed in particolare per quelle che comportano una temporanea assenza di alimentazione elettrica, termica o frigorifera, è compreso l'onere per l'Impresa appaltatrice, di effettuare le operazioni necessarie al di fuori dell'orario di lavoro degli utenti insediati in Area Science Park (orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) oppure in giornate festive e prefestive e, se necessario, in orari notturni, nonché l'eventuale loro esecuzione con modalità frazionate. Dette attività saranno

realizzate sempre in orari prestabiliti e concordati preventivamente, con un anticipo di 5 giorni lavorativi, con l'Amministrazione, il C.S.E e la DL;

43) l'esecuzione delle lavorazioni sopra descritte costituisce un preciso onere contrattuale, per il quale non verrà corrisposto all'appaltatore alcun supplemento di prezzo - sia esso di tipo diretto o indiretto - e non comporta alcuna possibilità di richiesta di maggiori compensi, indennizzi e risarcimenti.

44) l'Appaltatore sarà direttamente responsabile e dovrà farsi carico di eventuali richieste di risarcimento danni per il mancato utilizzo delle sedi da parte delle società occupanti, qualora le stesse siano dovute all'impossibilità di utilizzo per la mancanza del servizio di riscaldamento o climatizzazione;

Art. 37 - Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve avere domicilio nel Comune ove ha sede la Direzione Lavori o, in mancanza di propri uffici in detta sede, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Art. 38 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 39 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 40 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo, calcolata sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 del Codice, è dovuta nella misura di € 40,00.
3. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, soggette al meccanismo dello "split payment".

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park per l'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:
- ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
- ALLEGATO B - SCHEMA PREVENTIVO DI OFFERTA E MODELLO DI DICHIARAZIONE
- ALLEGATO C - CRONOPROGRAMMA

Clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 3 – Termini di esecuzione dei lavori
Art. 4 – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e Cronoprogramma
Art. 5 – Consegna e inizio dei lavori
Art. 6 – Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe
Art. 9 – Corrispettivo e contabilizzazione delle opere
Art. 20 - Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore
Art. 21 – Garanzie e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore
Art. 22 – Clausola di riservatezza
Art. 24 - Subappalto
Art. 26 - Garanzia definitiva
Art. 27 - Recesso
Art. 28 - Recesso per giusta causa
Art. 29 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 30 - Risoluzione per inadempimento
Art. 31 - Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto
Art. 32 - Penali
Art. 35 - Fatturazione e pagamenti
Art. 36 - Ulteriori obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore
Art. 39 - Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.